



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

N. 26 Reg. Del.
del 22-07-2014

COPIA 366

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC); APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014
COMPONENTE TARI.

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 21:15, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Pini Michele	P	Cei Pierangela	P
Mezzadra Mauro	P	Cataldi Antonio	P
Albergati Lisa Francesca	P	Mazza Gian Carlo	P
Montagna Silvia	P	Montagna Claudia Sandra	A. Giustificato
Tromanesi Andrea	P	Mezzadra Michele	P
Faravelli Luca	P	Lombardi Gianluca	P
Casali Emilio Marco	P		
Totale Presenze			Presenti 12 Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 26 DEL 22-07-2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 2014 COMPONENTE TARI.

In ordine alla trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno, si rinvia al verbale di discussione di cui al punto ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC): approvazione regolamenti di disciplina dell'imposta per i componenti IMU, TASI e TARI" che qui si intende integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 Legge 147/2013 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 Legge 296/2006, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 31 Luglio 2014;

RICHIAMATI i commi da 641 a 666 che delineano l'applicazione della TARI in modo analogo alla Tares semplificata introdotta con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge n. 124/2013.

Considerato che in tale senso la Tari, pertanto, continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd Metodo normalizzato),
- b) in alternativa, del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuto prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività e qualitativa di rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 2 del D.L 16/2014 convertito nella legge 68/2014 che consente al Comune di prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (utenze non domestiche) dell'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b (utenze domestiche) del medesimo allegato 1.

RITENUTO opportuno, alla luce di tale normativa, elaborare le tariffe 2014 confermando il metodo applicato nel 2013 che già prevedeva l'applicazione dei principi cardine previsti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 al fine di assicurare il rispetto del principio "chi inquina paga", opportunamente rimodulati al fine di adeguarli alla realtà demografica ed economica del comune;

DATO ATTO quindi che, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 652 Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass.Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 Legge 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *"applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate"* e siano adottate al fine di *perseguire "una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione"*(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825).

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti "TARI", approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta nell'odierna seduta al punto precedente e dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto sulla base dei costi e dei dati comunicati da PIZZAMIGLIO ANDREA SRL affidatario della gestione del servizio di igiene urbana, nonché dei costi derivanti dalla gestione in economia di alcuni segmenti del servizio, allegato al presente atto alla lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che le tariffe devono essere deliberate in modo da assicurare l'integrale copertura dei costi individuati dal piano finanziario;

VISTA l'allegata proposta di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente atto alla lettera B, per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'allegato prospetto C riepilogativo della tariffe adottate;

VISTA l'attestazione resa dal Responsabile del Servizio 2° - Economico, Finanziario e Personale - in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con l'esito della seguente votazione espressa per alzata di mano:

Astenuti: 3 (Mazza, Lombardi, Mezzadra Michele)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Il Consigliere Mazza rinvia per le motivazioni dell'astensione a quanto già espresso in merito in sede di discussione del regolamento e delle tariffe della TARI con riferimento alla riduzione dei costi derivanti dalla raccolta differenziata

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014 (allegato A).
3. Di approvare le tariffe della tassa rifiuti "TARI" anno 2014, come determinate nell'allegato prospetto B e contenute riepilogativamente nell'allegato prospetto C.
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti "TARI".
5. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Successivamente, ritenuta l'urgenza, con l'esito della seguente separata votazione espressa per alzata di mano:

Astenuti: 3 (Mazza, Lombardi, Mezzadra Michele)

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE 2014 COMPONENTE TARI.**

=====

Si attesta la Regolarita' tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Cava Manara, 19-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2°
ECONOMICO, FINANZIARIO E PERSONALE
F.to DOTT.SSA GATTI MONICA

=====

Si attesta la Regolarita' contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Cava Manara, 19-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2°
ECONOMICO, FINANZIARIO E PERSONALE
F.to DOTT.SSA GATTI MONICA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michele Pini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 comma 1°, del D.lgs 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Web per 15 giorni consecutivi.
Cava Manara, li 21 AGO 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Cava Manara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cava Manara, li 21 AGO 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA SALVATRICE BELLOMO)